



19677-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

PUBBLICA UDIENZA DEL
13/03/2018

PIERO SAVANI

- Presidente -

Sent. n. sez. 872/2018

ANGELO MATTEO SOCCI

ANTONELLA DI STASI

REGISTRO GENERALE

LUCA SEMERARO

- Relatore -

N. 3389/2018

ALESSIO SCARCELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato il : (omissis)

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Bari con la sentenza del 9 marzo 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 24 ottobre 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis), legale rappresentante della (omissis), per i reati di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali, commessi dal luglio 2008 all'agosto 2009, perché estinti per prescrizione; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza del 9 marzo 2017 della Corte d'Appello di Bari.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto la carenza assoluta della motivazione ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; per la difesa la Corte di appello di Bari ha solo operato la verifica formale della correttezza della sentenza di primo grado di cui, *per relationem*, ha condiviso le argomentazioni in fatto ed in diritto.

Per la difesa, la Corte di appello di Bari ha aggiunto solo che l'imputato non ha assolto al proprio onere di allegazione degli elementi costitutivi della causa di non punibilità ex art. 45 cod. pen., per l'assoluto ed irrimediabile stato di dissesto in cui versava la cooperativa nel momento in cui il (omissis) venne nominato amministratore della stessa.

Per la difesa il vizio della motivazione consiste nell'omessa valutazione della copiosa documentazione prodotta dalla difesa nell'appello.

Rileva la difesa che già dalla testimonianza del dottor (omissis), in primo grado, era emersa la volontà dell'imputato - nel momento in cui fu nominato amministratore e si trovò a dover fronteggiare una esposizione debitoria con (omissis), per diverse centinaia di migliaia di euro - di giungere ad un accordo, poi confluito in un piano di rateizzazione, non più rispettato per il fallimento della società dopo l'avvenuto pagamento di diverse rate. Per la difesa dalla deposizione di tale teste era emersa la drastica situazione finanziaria in cui versava la cooperativa e l'eccessiva morosità a suo carico.

Rileva la difesa di aver depositato, nel giudizio di appello, una serie di sentenze di assoluzione dell'imputato per fatti relativi a reati tributari ma sovrapponibili a quelli del processo e relativi allo stesso periodo temporale. Per la difesa, le sentenze attestano la drammatica situazione economico-finanziaria in cui versava la (omissis) al momento dell'ingresso del presidente (omissis) e, di conseguenza, la totale mancanza dell'elemento psicologico del reato: per la difesa, la situazione di difficoltà economica che ha impedito la corretta osservanza dell'obbligo fiscale non era imputabile al (omissis).

Sul punto la difesa ha riportato la motivazione della sentenza del Tribunale di Foggia depositata il 11 marzo 2016 sul reato di cui all'art. 10 *ter* del D.Lgs 74/2000, ed ha fatto riferimento a quelle depositate in data 5 settembre 2016 e in data 23 settembre 2016.

Per la difesa da tali sentenze emergeva la situazione economico-finanziaria della cooperativa all'epoca dei fatti contestati; che già al momento in cui il Sig. (omissis) assunse la carica presidenziale della cooperativa nel novembre 2008 l'azienda versava in una pesantissima crisi; la liquidità di cassa era di appena € 12,80, per la *mala gestio* dei precedenti amministratori, a cui l'imputato, in buona fede, tentò di fronteggiare.

Rileva la difesa che la Corte di appello di Bari non ha effettuato alcun riferimento alle sentenze depositate ma si è riportata integralmente alle argomentazioni di fatto e di diritto del primo giudice senza motivazione sulle deduzioni difensive.

La difesa ha contestato la motivazione sul mancato assolvimento dell'onere di allegazione evidenziando di aver prodotto documenti non generici, perché fanno esplicito riferimento alla situazione di illiquidità e di crisi dell'azienda nel periodo temporale oggetto della contestazione; le sentenze prodotte in appello, intervenute successivamente alla sentenza di primo grado, sono irrevocabili e costituiscono prova ex art. 238 bis cod. proc. pen.

Rileva la difesa che la Corte di appello di Bari ha definito l'allegazione generica ma non ha specificato su cosa il materiale probatorio offerto difetterebbe di rilevanza: la questione proposta era di stabilire quali fossero le condizioni in cui versava l'azienda, in quale momento e quali fossero stati i tentativi del legale rappresentante in occasione del suo subentro, dati tutti riscontrabili oggettivamente dalla lettura delle sentenze prodotte.

Per la difesa dunque, la sentenza è nulla per carenza assoluta di motivazione sulle specifiche allegazioni probatorie prodotte dalla difesa.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha ritenuto che la motivazione sia apodittica, carente ed incongrua in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Rileva la difesa che le dichiarazioni dei testi non presentano difficoltà di lettura; però la Corte di appello, senza offrire un'adeguata esplicazione delle regole legali di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen., si è limitata, nelle ultimissime battute della sentenza, ad un richiamo della dichiarazione all'udienza del 10 giugno 2014 del teste (omissis), responsabile *pro-tempore* della direzione provinciale di (omissis), minimizzando però la portata delle sue dichiarazioni.

Rileva la difesa che il teste ha redatto il piano di rateizzazione finalizzato all'obbligo di onorare tutti gli impegni fiscali; se il teste non ha riferito sulla imputabilità o meno al (omissis) della crisi però ha chiarito che era perfettamente

a conoscenza della drastica situazione finanziaria in cui versava la ditta, da cui le trattative per la rateizzazione.

Il teste ^(omissis) ha riferito della mancanza di liquidità della cooperativa anche per l'omesso pagamento di ingenti somme di cui la cooperativa era creditrice, anche da enti istituzionali, come indicato anche nelle sentenze prodotte, tra cui il Palazzo di Giustizia, il Comune ed altri enti pubblici.

Rileva la difesa che la Corte di appello ha immotivatamente ritenuto di non dover attribuire alcun peso probatorio a tale testimonianza. Per la difesa da tale deposizione emergeva l'estraneità del ^(omissis) alla volontà di non adempiere, circostanza questa che emergeva anche dalle sentenze prodotte.

Rileva la difesa che la Corte di appello di Bari ha ignorato le dichiarazioni rese il 11 marzo 2014 del teste della pubblica accusa dottor ^(omissis) (ispettore in servizio presso l'I.N.P.S. di Foggia) sulla rateizzazione ottenuta dalla ^(omissis) ^(omissis); per la difesa, la rateizzazione era una circostanza dirimente sulla sussistenza dell'elemento psicologico, pur se poi non adempiuta per la messa in liquidazione della società il 8 giugno 2011, fino all'insediamento dei commissari liquidatori nei primi mesi di luglio.

Per la difesa, la Corte di appello di Bari ha ignorato tali dichiarazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa rilevanti per escludere l'intenzionalità, la condizione di reale ed incolpevole impossibilità ad adempiere in cui la ditta versava, la palese riduzione della sua capacità economica.

Per la difesa, la Corte di appello di Bari non ha apprezzato o preso in considerazione gli sforzi dell'imputato il quale ha-fatto l'impossibile - così come acclarato dai due testi prima indicati - per ottenere una rateizzazione, nel tentativo di risollevare le sorti dell'intero complesso aziendale.

Per la difesa i testi indicati hanno dato atto che la cooperativa era attanagliata da una rilevante crisi debitoria dovuta ai mancati pagamenti da parte degli enti pubblici; che per tale motivo la stessa versava in una condizione di rilevante morosità; che nulla il legale rappresentante aveva il potere di fare o disporre. Per la difesa l'imputato, nonostante il continuo e perdurante protrarsi dei ritardi dei pagamenti, ha rimandato l'adempimento dei vari oneri fiscali, ma non per sua volontà tanto che, per mantenere fede agli impegni, ha presentato una richiesta di rateizzazione del debito con l'obiettivo ultimo di rientrare.

Per la difesa la Corte di appello di Bari ha omesso di valutare le principali ed oggettive emergenze processuali (tra cui le testimonianze dei testi escussi) e si è resa artefice di una verità processuale distorta, oltre che illogica; la motivazione non è conforme agli atti del procedimento ed è pertanto viziata.

Per la difesa il vizio di motivazione per omissione è esistente poiché la Corte di appello ha trascurato elementi di importanza risolutiva: dalla motivazione non

è possibile cogliere il benché minimo riferimento alle principali informazioni e deduzioni acquisite al processo, la cui analisi avrebbe senza dubbio indotto la Corte ad una decisione diversa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1.1. La difesa ritiene che la Corte di appello di Bari abbia omesso di valutare le sentenze prodotte dalla difesa e le deposizioni dei testi (omissis) e (omissis).

La difesa ha in sostanza dedotto il vizio della motivazione per il c.d. travisamento della prova che si configura quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

Il vizio di travisamento della prova deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente; è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale -probatorio (cfr. in tal senso fra tante Cass. Sez. 3, n. 3141 del 10/12/2013, Rv. 259310, D.V.).

Quanto al vizio di «travisamento della prova dichiarativa», si ha quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Cass. sez. 5, Rv. 255087).

È invece intangibile la valutazione nel merito del risultato probatorio.

1.2. Attraverso tale controllo, non muta però la natura del sindacato di legittimità, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito.

Per poter far valere tale vizio, è necessario che il ricorrente indichi in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato (Cass. Sez. 2, n. 7986 del 18 novembre 2016 Rv. 269217, La Gumina e altro).

Cfr. anche Cass. Sez. 3^a, n. 43322 del 02 luglio 2014, Rv. 260994, Sisti per la quale la condizione della specifica indicazione degli «altri atti del processo», con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.

2. Orbene, va in primo luogo osservato che le sentenze che per la difesa la Corte di appello di Bari avrebbe omesso di valutare sono state prodotte solo all'udienza di discussione dinanzi alla Corte di appello di Bari; la questione della crisi di azienda è stata proposta con l'appello ma senza la produzione documentale.

2.1. In ogni caso, rispetto al vizio del travisamento della prova, la difesa non ha adempiuto all'onere prima indicato, in quanto le fonti di prova che si assumono omesse, le sentenze e le deposizioni testimoniali, non sono state indicate con precisione né sono state allegate al ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso per le considerazioni già espresse.

2.2. Il motivo è poi manifestamente infondato perché la Corte di appello di Bari ha specificamente valutato la deposizione del teste ^(omissis); proprio da tale deposizione secondo la Corte di Appello di Bari non sarebbe emersa l'estraneità della crisi aziendale da parte dell'imputato e di conseguenza la sussistenza della forza maggiore.

Dunque, le contestazioni difensive riguardano il significato della prova dichiarativa e non il significante; in sostanza, si prospetta una diversa lettura delle deposizioni testimoniali e si richiede alla Corte di cassazione una valutazione della prova inammissibile nel giudizio di legittimità.

3. Va in ogni caso osservato che le deduzioni difensive non avrebbero potuto portare all'esclusione della penale responsabilità del ricorrente.

Va ribadito l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189, Agozzino, che ha affermato che il reato *de quo* è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime.

Va ricordato che la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato.

In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. Di conseguenza, lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte. Si è, perciò, ritenuto che anche il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.

Inoltre, quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico.

In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto, in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute: pertanto, non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata.

Il dolo generico può essere escluso solo in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze (cfr. Cass. sez. 3 n.3663 del 8/1/2014, Rv.259097).

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di


inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/03/2018.

Il Consigliere estensore
Luca Semeraro



Il Presidente
Piero Savani

